

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 3,75% 23.05.2014 – 23.05.2024"

codice ISIN IT0005023947

<p>Articolo 1 – Importo nominale massimo emesso, valore nominale di ogni obbligazione e lotto minimo</p>	<p>L'ammontare nominale massimo totale dell'obbligazione è pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni), per un totale massimo di n. 3.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000,00 (mille).</p> <p>Il Lotto Minimo di sottoscrizione è pari a n. 50 Obbligazioni da nominali Euro 1.000,00 (mille) ciascuna. L'investimento minimo per ciascun investitore risulta quindi essere pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila), sottoscrivibile da massimo 60 investitori (sessanta).</p> <p>Lotti più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), non frazionabili.</p>
<p>Articolo 2 – Valuta di denominazione</p>	<p>Euro</p>
<p>Articolo 3 - Prezzo di emissione</p>	<p>Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per ogni obbligazione da nominali Euro 1.000,00.</p>
<p>Articolo 4 – Data di Emissione e Godimento - Durata</p>	<p>La Data di Emissione del prestito è il 23 maggio 2014.</p> <p>La Data di Godimento del prestito è il 23 maggio 2014.</p> <p>La durata del prestito è dieci anni.</p>
<p>Articolo 5 – Periodo di Collocamento e Data di Regolamento</p>	<p>L'Obbligazione potrà essere collocata, salvo esaurimento dell'ammontare nominale massimo, dal giorno 15 maggio 2014 al giorno 30 maggio 2014 inclusi.</p> <p>Per le sottoscrizioni che avvengono fino alla Data di Emissione e Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con il 23 maggio 2014.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenisse ad una data successiva alla Data di Emissione e Godimento, la Data di Regolamento verrà determinata sulla base degli usi operativi dei mercati finanziari.</p>
<p>Articolo 6 – Rimborso</p>	<p>Il rimborso dell'obbligazione verrà effettuato alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 13, per ogni Euro 1.000,00 di valore nominale sottoscritto, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 23 maggio 2024.</p> <p>Secondo la Business Day Convention sotto descritta, qualora la data prevista per il rimborso cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.</p> <p>Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere il 23 maggio 2024 e saranno rimborsate in un'unica soluzione.</p>
<p>Articolo 7 – Rate Interessi</p>	<p>Le Rate Interessi saranno pagate in via posticipata, con frequenza semestrale, nel giorno 23 novembre e 23 maggio di ogni anno dal 23 novembre 2014 al 23 maggio 2024 e saranno determinate in base alla seguente formula:</p>

	<p style="text-align: center;">VN * Tasso Fisso Annuo lordo / Frequenza rata interessi</p> <p>Dove:</p> <p>VN: è il valore nominale dell'obbligazione</p> <p>Tasso Fisso Annuo Lordo: è il tasso lordo annuo stabilito al momento dell'emissione e pari al 3,75%.</p> <p>Frequenza cedolare: frequenza del pagamento delle cedole, semestrale.</p> <p>Il tasso fisso annuo lordo applicato per determinare il valore della rata interessi è pari al 3,75% che, per ogni rata semestrale, corrisponde a Euro 18,75, al lordo della ritenuta fiscale (fatte salve possibili modifiche al regime fiscale che dovessero colpire le obbligazioni, così come specificato al successivo art. 13), per ogni obbligazione da Euro 1.000,00 di valore nominale.</p> <p>Periodo di calcolo delle cedole - "Modalità Unadjusted": il periodo di calcolo è compreso tra la Data di pagamento originaria (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa). Per "data di pagamento originaria" si intende la Data di pagamento della Cedola indicata nel Regolamento del Prestito, senza tener conto dell'adeguamento di tale data derivante dall'applicazione della pertinente "Business Day Convention".</p> <p>Data di pagamento delle cedole (Business Day Convention) - "Following Business Day Convention": qualora una data di pagamento degli interessi (o del rimborso del capitale), cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo (come di seguito definito), lo stesso, in base alla "Following Business Day Convention", verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.</p> <p>Base di Calcolo - "ACTUAL/ACTUAL - ICMA" la base di calcolo del rateo interessi è ACTUAL/ACTUAL - ICMA, ossia segue la convenzione giorni effettivi/giorni effettivi, così come definita dalla International Capital Market Association, che comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero delle cedole per anno.</p> <p>Calendario (giorno lavorativo) - "TARGET": per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "Trans-European Automated-Real-Time Gross Settlement Express Transfer" (TARGET).</p> <p>Le rate interessi cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro pagamento.</p>
<p>Articolo 8 - Collocamento</p>	<p>Il soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni è la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.</p> <p>L'offerta della/e presente/i obbligazione/i detiene i requisiti previsti dai - "Casi di inapplicabilità" - disciplinati all'art. 100 del Testo Unico della Finanza (brevemente il T.U.F.) e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 34 ter del Regolamento Emittenti Consob (in attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) e quindi, l'Emittente, anche in qualità di soggetto incaricato del collocamento, è esentato dall'osservanza della Disciplina degli Emittenti sull'offerta al pubblico di strumenti finanziari, così come prevista e regolata dalle normative citate.</p>
<p>Articolo 9 - Commissioni</p>	<p>Durante l'offerta non è previsto alcun costo a carico del sottoscrittore.</p> <p>Peraltro, possono sussistere oneri relativi all'apertura del deposito titoli presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il</p>

	"TUF").
Articolo 10 - Forma di circolazione	<p>Le Obbligazioni emesse saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del T.U.F. e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.</p> <p>I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.</p> <p>E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del TUF e all'art. 31, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.</p>
Articolo 11 - Ranking	<p>Non è prevista la Clausola di Subordinazione pertanto le obbligazioni (c.d. "senior") non sono sottoposte a condizione, non sono assistite da garanzia ed avranno il medesimo grado di priorità nell'ordine dei pagamenti (<i>pari passu</i>) rispetto alle altre obbligazioni dell'Emittente non assistite da garanzia.</p>
Articolo 12 - Servizio del prestito	<p>Il pagamento delle Rate Interessi, nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.</p>
Articolo 13 - Regime Fiscale	<p><i>Redditi di capitale:</i> agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura, alla data di redazione del presente regolamento, del 20,00% come disposto dal decreto legge 1° Agosto 2011 n. 138 convertito definitivamente in legge in data 14/09/2011.</p> <p><i>Redditi diversi:</i> le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura, alla data di redazione del presente regolamento, del 20,00% come disposto dal decreto legge 1° Agosto 2011 n. 138 convertito definitivamente in legge in data 14/09/2011.</p> <p>Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dai relativi artt. del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97.</p> <p>Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta, tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Regolamento rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.</p>
Art. 14 - Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	<p>Nessuna condizione</p>
Art. 15 - Impiego dei Proventi	<p>Le obbligazioni di cui alla presente Nota saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., nonché ad ogni altra attività consentita dalla legislazione vigente.</p>
Articolo 16 - Quotazione e negoziazione	<p><u>Ammissione alla quotazione</u></p> <p>L'Emittente non richiederà l'ammissione delle Obbligazioni, emesse in ragione del presente Regolamento, alla quotazione su mercati regolamentati.</p>

	<p><u>Ammissione alla Negoziazione</u></p> <p>L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere l’ammissione delle Obbligazioni, emesse in ragione del presente Regolamento, alla negoziazione presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione (“Multilateral Trade Facilities” - “MTF”).</p> <p>Ciò premesso non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi a negoziazione su un “MTF” e, comunque, anche a seguito dell’ammissione, l’investitore potrebbe avere problemi di liquidità nel disinvestire i titoli prima della loro scadenza naturale; le richieste di vendita potrebbero, infatti, non trovare tempestiva ed adeguata contropartita.</p> <p>Qualora le obbligazioni non fossero ammesse alla negoziazione presso un “MTF”, l’Emittente si riserva la facoltà di negoziare le obbligazioni in conto proprio.</p> <p>Laddove l’Emittente non esercitasse tale facoltà e non vi fossero soggetti disposti ad acquistare i titoli, l’investitore deve tenere presente che potrebbe risultare difficile o anche impossibile smobilizzare il proprio investimento prima della scadenza, ovvero trovare una controparte disposta ad acquistarlo.</p> <p>L’Emittente, sia nell’ipotesi di ammissione, che di non ammissione delle obbligazioni alla negoziazione presso un “MTF”, opererà applicando prezzi determinati nell’ambito dei limiti e delle condizioni previste dalla Policy di Pricing tempo per tempo vigente, messa a disposizione gratuitamente presso la rete di sportelli dell’Emittente e consultabile sul sito internet dell’Emittente www.carismi.it.</p> <p>Per maggiori informazioni sulla politica adottata dalla Banca relativamente all’attività di negoziazione di strumenti finanziari si rimanda alla Execution Policy consultabile, sul sito internet www.carismi.it.</p> <p>Si ricorda infine che, a titolo di recupero spese per l’attività di negoziazione, il corrispettivo negoziato può subire una diminuzione immediata in misura pari ai costi eventualmente applicati.</p>
<p>Articolo 17 - Termini di prescrizione</p>	<p>I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’emittente nel termine di dieci anni dalla Data di Scadenza per quanto concerne il pagamento, a titolo di rimborso, del Valore Nominale e in cinque anni dalla relativa data di pagamento della Rata Interessi per quanto concerne il pagamento delle Rate Interessi.</p>
<p>Articolo 18 - Comunicazioni</p>	<p>Le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, presso la propria Rete filiali. L’Emittente si riserva la facoltà di esporre eventuali avvisi nei locali aperti al pubblico della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e/o degli eventuali altri Soggetti del Collocamento.</p>
<p>Articolo 19 - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</p>	<p>Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p>
<p>Articolo 20 - Legge applicabile e foro competente</p>	<p>Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le obbligazioni o con il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Pisa ovvero, ove l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469-bis C.C. nonché degli artt. 33 e 63 del d. lgl. 6 settembre 2005, n.206, il foro di competenza sarà quello ove tale obbligazionista abbia la residenza o eletto il proprio domicilio.</p>
<p>Articolo 21 - Modifiche al Regolamento</p>	<p>Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.</p>
<p>Articolo 22 - Restrizioni alla</p>	<p>Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle</p>

trasferibilità	<p>obbligazioni, fatta eccezione per le seguenti preclusioni:</p> <p>- le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore dello "United States Securities Act" del 1933 come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Pesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o alcuna persona statunitense (c.d. "U.S. Person"), né in Canada, in Australia o negli Stati Uniti;</p> <p>conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC");</p> <p>le Obbligazioni non potranno inoltre essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita potrà essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>
Articolo 23 - Varie	Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 24 - Agente per il Calcolo	Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

San Miniato, **Maggio 2014.**